

## **Rassegna stampa del 14/9/2018**

- » Codice appalti per gli spin-off
- » Cresciuti appalti e importi +12 mld in quattro mesi
- » Appalti, niente più deroghe alla responsabilità
- » Certificare? gratis
- » Opere, sicurezza per decreto
- » Sicurezza edifici, fase 2
- » Il contenzioso infinito sugli edifici da demolire
- » Accertamenti Docfa motivati
- » I commercialisti: l'e-fattura deve essere graduale
- » Immobiliare. Periti doc
- » Saranno assunti 500 ingegneri

*Anac: le società costituite da atenei e Cnr non possono avere vocazione solo commerciale*

# Codice appalti per gli spin-off

## Da selezionare con concorso pubblico eventuali soci privati

*Pagina a cura*

**DI ANDREA MASCOLINI**

**L**e società di spin-off, costituite dalle università e da enti di ricerca, devono svolgere attività connesse ai fini istituzionali degli enti e non possono erogare servizi contendibili sul mercato; l'eventuale scelta del socio privato deve comunque avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, in ossequio della disciplina del codice appalti; è comunque ancora scarsa l'attenzione ai conflitti di interesse derivanti dal ruolo svolto dai professori universitari. Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 620 del 4 luglio 2018 che risponde ad un quesito del Cnr sull'applicabilità dell'art. 7, comma 5, del dlgs n. 175/2016 ai fini della costituzione delle società spin-off in base al quale «nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Si tratta delle società (costituite da enti di ricerca e università) «finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca» che vedono coinvolti a diverso titolo «professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca».

L'Anac, dopo avere approfondito le diverse fonti normative, ha concluso che il decreto 175 (e la norma contenente l'obbligo di applicazione del codice appalti per la scelta del socio privato) si applica alle società di spin-off.

In particolare, si deve tenere conto della necessità di uniformarsi ai contenuti dell'articolo 5, comma 9 del codice appalti per il quale «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

Successivamente, l'Anac tocca uno dei punti di maggiore rilievo della materia, ovvero quello dell'ambito di operatività di tali società. In particolare, l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone ha richiamato i contenuti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di stato n. 10 del 3 giugno 2011 che ritiene pienamente la normativa «estendibile alle società di spin-off» con la conseguenza che, in primo luogo, «la scelta del socio privato è considerata dall'ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire con procedura di evidenza pubblica; in secondo luogo, che deve sussistere il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'ente».

Da ciò la conseguenza che la società di spin-off non può «erogare servizi contendibili sul mercato» e «deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'ente universitario, che sono la ricerca e l'insegnamento» e che non è ammessa «la costituzione di società con vocazione esclusivamente commerciale».

Viceversa all'Anac risulterebbe che la società spin-off del Cnr sarebbe destinata a operare, nella produzione e vendita di beni e servizi tecnologicamente innovativi, secondo le regole del libero mercato.

Sotto il profilo del ruolo svolto dai professori universitari, l'Anac ha evidenziato come «ancora insufficiente appare l'attenzione al diverso profilo del conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'ordinario svolgimento delle attività dell'ateneo e lo svolgimento delle attività negli spin-off, soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e importanti contratti e collaborazioni commerciali».

—© Riproduzione riservata—

Report dell'Anticorruzione relativo al 1° quadrimestre 2018

# *Cresciuti appalti e importi +12 mld in quattro mesi*

**N**el primo quadrimestre del 2018 i contratti pubblici hanno registrato l'incremento del 41,7%; in aumento del 54,1% gli importi affidati nei settori speciali e del 36,9%; sensibile crescita in valore del ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione nei settori ordinari, mentre nei settori speciali triplica l'utilizzo delle procedure negoziate precedute dalla pubblicazione del bando di gara. Sono questi i dati principali diffusi dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la consueta quadrimestrale sull'andamento dei bandi per l'affidamento di tutti i contratti pubblici da cui emerge la continua crescita del mercato già registrata a partire dal secondo quadrimestre del 2017.

**L'analisi dell'Autorità prende in considerazione le procedure di affidamento** (bandi e inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40 mila euro) cosiddette «perfezionate» per le quali cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate) ovvero è stata manifestata la volontà di affidare l'appalto (nel caso di affidamenti diretti).

**Fra lo scorso mese di gennaio e aprile, ha detto l'Anac, gli appalti hanno fatto registrare un aumento in valore del 41,7%, pari a 12 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: da 28,8 a 40,8 miliardi.** Gli incrementi interessano tutte le tipologie contrattuali, sia nel settore ordinario (+36,9%) che in quello speciale (+54,1%). Particolarmente significativo, nel settore ordinario, la crescita dei servizi (+49,5%, da 10,3 a 15,4 miliardi) ma risultati molto positivi fanno registrare anche i

lavori (+31,2%) e le forniture (+21,1%).

Ancora più marcati gli aumenti nel settore speciale (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) in crescita nel complesso del 54,1%: lavori +91,9%, servizi +20,5%, forniture +86,8%.

**Fra le amministrazioni più attive vi sono le amministrazioni centrali dello Stato** (con 18,6 milioni), la Lombardia con circa 3,8 mln, seguita dal Lazio con oltre 2 mln, Toscana ed Emilia-Romagna (con circa 1,8 mln) seguite dal Veneto e dalle altre regioni.

**Nei settori ordinari le fasce di importo con gli incrementi maggiori rispetto al quadrimestre precedente** (l'ultimo del 2017) sono quella da 5 a 25 mln e quella oltre 25 mln, anche se nelle fasce più basse si registrano aumenti variabili da un minimo del 22% (150 mila-1 milione) a 27,8% (da 1 a 5 mln). In negativo (-2%) gli importi relativi ai contratti da 40 mila a 150 mila euro.

**Per quanto attiene alle procedure utilizzate nei settori ordinari** è aumentato di oltre il 100% il valore dei contratti affidati attraverso i sistemi dinamici di acquisizione e di poco meno (97%) quelli assegnati con procedura ristretta; diminuiscono di circa il 5% le procedure negoziate con bando mentre aumentano del 30% i valori dei contratti affidati con procedura negoziate senza bando di gara. Nei settori speciali si assiste invece all'esplosione delle procedure negoziate con bando di gara che triplicano, passando da 1,3 mln a 5,4 mln, dato che va letto in parallelo con la riduzione del 76% degli affidamenti diretti (ora a 391 mila euro).

— © Riproduzione riservata —

# Appalti, niente più deroghe alla responsabilità

## INTERPELLO

Committente legato solidalmente per fatti successivi al 17 marzo 2017

Per il ministero non conta se i contratti sono stati sottoscritti in precedenza

**Aldo Bottini**

Le eventuali deroghe al regime della responsabilità solidale del committente, contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 17 marzo 2017 e negli appalti collegati, non valgono dopo tale data.

Dal marzo dello scorso anno la responsabilità solidale del committente negli appalti non è più derogabile dalla contrattazione collettiva. Ma allora come vanno interpretati i contratti collettivi che ancora oggi prevedono questa deroga? La risposta è stata fornita dal ministero del Lavoro con l'interpello 5/2018, mediante il quale si fornisce un chiarimento di non poco conto sotto il profilo applicativo riguardo al secondo comma dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 25/2017.

La modifica normativa, adottata sotto la pressione del referendum abrogativo proposto dalla Cgil, ha soppresso la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative di escludere la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, entro il

limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sino all'entrata in vigore della sopra richiamata modifica dell'articolo 29, qualora il contratto collettivo avesse individuato metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, era possibile escludere la responsabilità solidale del committente. Oggi non è più così.

È stato quindi chiesto al ministero del Lavoro di chiarire come la soppressione della possibilità per i contratti collettivi di derogare al regime di solidarietà negli appalti possa combinarsi con il fatto che in alcuni contratti siano tuttora previste procedure di verifica della regolarità degli appalti sulla base della disciplina previgente. E ciò, anche alla luce del principio di irretroattività della legge previsto dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Il ministero, dopo aver rilevato che per i contratti collettivi di nuova stipulazione è evidentemente esclusa la possibilità di inserire modalità di verifica degli appalti che valgano a derogare al regime della solidarietà, con riguardo ai contratti collettivi in vigore al 17 marzo 2017 ha precisato che eventuali disposizioni derogatorie non possono trovare appli-

cazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.

In ogni caso, nessuna deroga al regime di solidarietà può trovare applicazione nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 25/2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione. È questo il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell'appalto successivamente al 17 marzo 2017.

Quindi, se anche il contratto di appalto fosse stato stipulato prima del 17 marzo 2017, per i crediti maturati dal lavoratore nel periodo successivo a tale data non si può comunque derogare al regime della responsabilità solidale eventualmente prevista da disposizioni contrattuali collettive anteriori al 17 marzo 2017 e ancora vigenti.

Tale deroga vale ancora per i crediti maturati nel corso del periodo precedente al 17 marzo 2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Bando Gdf per una caserma. Periti: sconcertante*

## Certificare? Gratis

### *Offerte a titolo gratuito favorite*

**C**ertificare gratis la conformità degli impianti della caserma San Giorgio di Genova. E quanto vorrebbe la Guardia di finanza della Liguria che nel bando appena pubblicato prevede tra i criteri di aggiudicazione un punteggio maggiorato «in caso di offerta a titolo di gratuità». In sostanza meno si chiede per la propria prestazione professionale e più possibilità di ottenere l'incarico si possono ottenere, «in barba alla legge sull'equo compenso». A segnalare «l'aberrazione», è il Consiglio nazionale dei periti industriali che non esclude la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria contro il bando. Il disciplinare di gara predisposto dal reparto tecnico logistico-amministrativo della Guardia di finanza della Liguria prevede tra i criteri di aggiudicazione punteggi diversificati a seconda dei titoli di studio, assegnando punteggio 1 a chi ha il diploma di scuola secondaria superiore, e tra 50 e 70 per il professionista laureato con lode. Un primo aspetto, per il Cnpi, già «incomprensibile» in quanto «la materia oggetto dell'appalto riguarda lo svolgimento di un'attività riservata ai professionisti iscritti ai relativi albi secondo le specifiche competenze tecniche richieste dalla legge».

Ma è soprattutto la valutazione dell'offerta economica il passaggio «più sconcertante» per i professionisti: nel bando infatti si legge che all'offerta economica potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti, ma che «in caso di offerta economica a titolo di gratuità verranno a essa attribuiti 40 punti».

«È un'aberrazione», dice il Consiglio nazionale dei periti industriali, «è l'ennesimo attacco mirato a svilire la prestazione professionale ledendo principi costituzionali. Ma l'episodio è ancora più grave giacché non solo questo avviene attraverso un bando pubblico, ma anche perché l'amministrazione appaltante, cioè un organo dello Stato, dovrebbe essere quel presidio della legalità proprio nell'accertamento dei reati in materia contabile e fiscale. Per questo valuteremo se attivarci davanti alle autorità di competenza per segnalare l'illegittimità dei requisiti presenti nel bando e procederemo con una puntuale segnalazione del bando all'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione».

——© Riproduzione riservata——■

Ok dal governo al dl Toninelli. P.a., nel ddl Bongiorno impronte digitali ai dipendenti

# Opere, sicurezza per decreto

## Agenzia nazionale e banca dati. Sensori sui ponti

DI FRANCESCO CERISANO

**N**asce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture. Controllerà lo stato di salute di ponti, strade, viadotti, gallerie con verifiche a campione. E qualora emergano criticità, obbligherà gli enti responsabili a intervenire, pena sanzioni salate e la chiusura al traffico. Per effettuare queste verifiche, la neonata agenzia si avvarrà di 245 nuovi ingegneri che verranno assunti dal Mit. Non solo. Al via anche l'archivio informatico nazionale dello stato di salute delle infrastrutture. Una Banca dati unica, dove confluiranno le segnalazioni degli enti, che scatterà un'istantanea continua sulle opere che verranno sorvegliate in tempo reale grazie alle moderne tecnologie. Il ministero, infatti, applicherà alle strutture per le quali sono state segnalate criticità appositi sensori che dialogheranno con un satellite segnalando in tempo reale anche minimi movimenti o cedimenti. E via al giro di vite sulle tariffe autostradali. L'Art (Autorità di regolazione dei trasporti) avrà infatti il potere di vagliare anche le tariffe sulle concessioni in essere e non solo quelle future come disposto finora. Sono queste le novità principali del decreto legge «emergenza e prevenzione» approvato ieri dal consiglio dei ministri. Un decreto che arriva a un mese esatto dal tragico crollo del viadotto Polcevera a Genova e che, come spiegato dal premier **Giuseppe Conte** «introduce disposizione urgenti per consentire il ripristino delle normali condizioni di vita, la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e la ripresa delle attività produttive».

«Siamo di fronte a un'opera titanica per passare dalla logica dell'emergenza alla logica della prevenzione», ha dichiarato il ministro delle infrastrutture **Danilo Toninelli** che ha rivendicato in particolar modo l'operazione trasparenza sulle tariffe autostradali. «Le tariffe sono aumentate a tripla cifra molto più del tasso di inflazione, e dell'aumento del costo della vita e delle pensioni», ha osservato. «E tutto questo perché l'Art non aveva il potere di andare a definire i parametri per valutare il costo di un pedaggio. All'Autorità di regolazione dei trasporti era consentito fare queste valutazioni alla fine delle convenzioni, ossia non prima del 2038. Con l'approvazione del decreto ci sarà un controllo sulle tariffe non solo delle nuove concessioni ma anche delle concessioni in essere».

### Disegno di legge concretezza.

Il cdm ha approvato in via preliminare anche l'annunciato disegno di legge «concretezza» voluto dalla ministra della Funzione pubblica, **Giulia Bongiorno**, non per rappresentare l'ennesima «riforma epocale» della p.a. ma per favorire l'applicazione e la diffusione di norme e innovazioni già previste nell'ordinamento ma spesso disapplicate.

Fiore all'occhiello del ddl

sarà l'istituzione di una task force ministeriale (il «Nucleo della concretezza») che in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica svolgerà sopralluoghi e visite presso le singole amministrazioni in difficoltà nell'implementazione delle nuove norme, soprattutto in materia di digitalizzazione.

Questa task force darà agli enti suggerimenti e proporrà eventuali misure correttive con l'indicazione dei tempi di realizzazione. Se le p.a. resteranno inerti, scatterà la responsabilità dirigenziale e le amministrazioni inadempienti confluiranno in un apposito elenco. Una «black list» che metterà alla gogna le amministrazioni restie al cambiamento. Per realizzare questa task force, saranno assegnate a palazzo Vidoni 53 unità di personale già appartenenti ai ruoli della p.a. o da reclutare tramite concorso.

La seconda novità del ddl riguarda la rilevazione biometrica delle presenze (e del rispetto dell'orario di lavoro) tra-

mite impronte digitali. «Non si tratterà di un provvedimento punitivo», ha spiegato la ministra. «E' un provvedimento che mi chiedono in primis i dipendenti pubblici, quelli bravi e che hanno voglia di lavorare i quali giustamente vogliono essere tutelati dai furbetti del cartellino».

E per finire via al ricambio generazionale nella p.a. (si veda ItaliaOggi del 21/8/2018) con assunzioni mirate in settori strategici (digitalizzazione, servizi pubblici aree tecniche, giustizia, fondi Ue). «Non ci saranno infornate», ha spiegato Bongiorno, «ma solo l'abbreviazione dei tempi del turnover» che per le amministrazioni centrali salirà al 100%.

Nel triennio 2019-2021 le assunzioni avverranno mediante scorrimento delle graduatorie, ovvero tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità del personale e senza la necessità della preventiva autorizzazione, da svolgersi secondo procedure semplificate e più celeri.

*Per il 2019 sul piatto ci sono 300 milioni. Domande solo online*

# Sicurezza edifici, fase 2

## Aperta la corsa alla seconda tranche di fondi

**DI MATTEO BARBERO**

Il ministero dell'interno ha aperto la corsa alla seconda tranche dei fondi messi a disposizione dal comma 853 della legge n. 205/2017 per le opere di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni. Per il 2019, sul piatto ci sono 300 milioni, a fronte dei 150 milioni previsti per il 2018 e ripartiti lo scorso mese di febbraio. Le richieste non potranno superare i 5,225 milioni per ciascun ente e dovranno seguire esclusivamente il canale telematico ad esse dedicato, accessibile dal sito internet della Direzione centrale per la finanza locale alla pagina <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>. Il ministero non prenderà in considerazione quelle pervenute mediante strumenti diversi o incomplete. Per evitare errori, suggeriamo quindi di consultare le Faq già predisposte sull'argomento.

Verranno anche escluse le richieste:

1) per le quali venga indicato un Cup dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

2) che siano riferite a opere non inserite in uno strumento programmatico (se non il programma triennale, almeno il Dup);

3) da parte dei comuni (diversi da quelli terremotati) che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, non abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni le informazioni relative all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Non devono presentare domanda (in quanto esclusi dall'elenco dei possibili beneficiari) i comuni che non risultano tra gli assegnatari delle erogazioni connesse al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia», istituito, per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 974, della legge n. 208/2015. Sono escluse anche le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti, mentre è possibile chiedere il contributo per le opere da cofinanziare. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune sarà determinato con decreto del ministero dell'interno entro il 31 ottobre 2018. Se le risorse disponibili non saranno sufficienti a soddisfare le richieste presentate, avranno priorità i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dai rendiconti 2017. Si tratta di un criterio che ha fatto e sta facendo molto discutere, in quanto ha portato ad assegnare i 150 milioni disponibili per il 2018 solo ad enti in disavanzo, escludendo le tante amministrazioni virtuose con i conti in ordine. Questa scelta è stata avvertita da molti sindaci come un sopruso e l'Anci l'ha criticata, chiedendo con forza un ripensamento in vista delle successive assegnazioni. Non è

escluso, quindi, che possano intervenire dei correttivi normativi. I beneficiari dovranno affidare i lavori nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto di assegnazione. Eventuali risparmi derivanti da ribassi d'asta dovranno essere vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e solo successivamente utilizzati per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.



L'ANALISI

## Il contenzioso infinito sugli edifici da demolire

Il contenzioso tra Fisco e contribuenti sulla riqualificazione ai fini Irpef della cessione di edifici da demolire, considerata cessione di area edificabile piuttosto che cessione di fabbricato, potrebbe arrivare a una conclusione positiva, per i contribuenti, anche se la Cassazione non ha dato sempre risposte del tutto univoche.

Questo il caso: fino al 2008 i plusvalori relativi a tali compravendite (esclusi in ogni caso immobili ereditati o posseduti da oltre 5 anni), non erano mai stati oggetto di alcuna tassazione, ai fini delle imposte dirette. A seguito di una risposta ad un interpello, la risoluzione 396/E/2008 ha ritenuto invece tali cessioni assoggettabili ad Irpef, essendo di fatto equiparate alla cessione di terreni edificabili. Ecco quindi il gran contenzioso che vede lo scontro tra contribuenti, i quali hanno ceduto un fabbricato da demolire, e le Entrate, che riqualificano tali atti come cessione di terreno edificabile. Numerosissime sono state le sentenze di Commissioni tributarie che hanno contrastato l'approccio dell'amministrazione finanziaria con esse anche sentenze della Cassazione. La Suprema corte aveva così confermato l'orientamento della dottrina, e cioè che non si può considerare cessione d'area una cessione di fabbricato, esclusivamente per questioni che esulano dall'atto stesso.

—**Giuseppe Rebecca**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Una sentenza della Ctp di Brescia: l'atto campato per aria deve essere annullato*

# Accertamenti Docfa motivati

## *Nero su bianco le ragioni della rettifica di classamento*

**DI BENITO FUOCO  
E NICOLA FUOCO**

**G**li accertamenti con cui l'Agenzia del territorio rettifica un classamento presentato con procedura Docfa, devono essere adeguatamente motivati; in difetto di motivazione questi stessi accertamenti devono essere annullati. Lo ha stabilito la sezione seconda della Ctp Brescia nella sentenza n. 375/2018 depositata in segreteria il 21 giugno scorso. Con questa sentenza la Commissione pone l'accento sull'importanza della motivazione degli avvisi di accertamento anche in ambito catastale. L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato espressamente introdotto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000 che, in via generale, hanno previsto che tutti gli atti amministrativi e fiscali, debbano indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base dell'atto stesso, sulle risultanze dell'istruttoria. In particolare, sull'accertamento a natura e contenuto catastale, i giudici provinciali osservano come, in caso di disconoscimento dei valori catastali proposti, sia necessario, da parte dell'ufficio finanziario, un dettagliato e motivato provvedimento che

disattendendo la proposta formulata, si pronunci in termini concreti e non meramente enunciativi. Nella sentenza si legge come dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'ufficio finanziario abbia attribuito all'immobile la categoria catastale D/8, senza che siano indicate le ragioni di questa attribuzione; anche il costo del fabbricato è stato calcolato con richiami a «prassi» reperibile sul sito dell'Agenzia. Il tutto, senza indicare le ragioni in virtù delle quali l'ufficio disattenda la proposta docfa formulata dalla ricorrente. La stessa Cassazione, nella sent. n. 5880/2015 ha ribadito che la motivazione deve mettere «in chiaro» le ragioni che hanno indotto l'amministrazione finanziaria a respingere il contenuto della procedura Docfa e, come, non sia possibile una sua integrazione successiva. Annullando l'accertamento il collegio ha condannato al pagamento di 2.028 euro più rimborso del contributo unificato

### Il principio

Anche gli accertamenti catastali che intendano disattendere una proposta Docfa devono essere adeguatamente motivati.

Non è, infatti, consentito di integrare successivamente i motivi di respingimento.

# I commercialisti: l'e-fattura deve essere graduale

---

**FISCO**

---

**Il calo Irpef di un punto  
costa tanto e produce  
un effetto limitato**

---

**Federica Micardi**

Fattura elettronica, minimi, Irpef, Irap e Tasi sono tra i temi affrontati ieri dai commercialisti in audizione in Commissione finanze al Senato dove si è parlato di semplificazione fiscale. Il presidente della categoria Massimo Miani si è presentato in audizione, insieme ai consiglieri Maurizio Postale e Gilberto Gelosa, con un documento di 57 pagine e con 43 proposte di intervento o modifica.

Alcune urgenti. È il caso dell'obbligo di fattura elettronica che dovrebbe partire dal 1° gennaio e che, per i commercialisti, «rischia di trovare molti contribuenti impreparati». Si suggerisce la sterilizzazione delle sanzioni legate all'adempimento fino al 30 giugno 2019 e un avvio scaglionato, dove partono le imprese quotate e quelle di grandi dimensioni per arrivare a regime nel 2022; in alternativa si chiede «almeno» la proroga di un anno per i contribuenti in semplificata.

I commercialisti lanciano l'allarme sugli effetti distorsivi e controproducenti dell'estensione del regime dei minimi ai professionisti con fatturato entro i 100mila euro: se

viene mantenuto il vincolo della non partecipazione a società o ad associazioni professionali - mettono in guardia - si determinerà una spinta significativa alla parcellizzazione delle attività professionali e al nanismo imprenditoriale. Ed è solo uno dei problemi. Altri effetti sarebbero l'«esplosione del sommerso nell'acquisto di beni e nei contratti di lavoro» e un indebito vantaggio concorrenziale per alcuni professionisti.

La categoria, calcoli alla mano, spiega lo scarso impatto - massimo 12,5 euro al mese - di un abbassamento dell'Irpef dal 23 al 22%, che costerebbe al sistema 4,3 miliardi, mentre suggerisce di eliminare l'Irap per introdurre - a parità di gettito - un'addizionale regionale all'Ires e di inglobare la Tasi nell'Imu per evitare la duplicazione di tributi praticamente uguali.

Che il fisco nostrano abbia bisogno di semplificazione è cosa nota ma forse molti ignorano che nel Tuir molti parametri sono ancora espressi in lire; «in alcuni casi - riconoscono i commercialisti - il mancato aggiornamento è dovuto a questioni di gettito»: in altri casi no ma determina un appesantimento delle procedure amministrative e quindi «una maggior complessità fiscale».

## **Immobiliare Periti doc**

*Non basta avere un diploma o una laurea per svolgere l'attività di valutatore immobiliare. Ma è necessario essere iscritti ai rispetti albi professionali (per esempio quello di agronomi, architetti, geometri e ingegneri). Lo chiarisce Accredia (l'ente italiano di accreditamento) in una circolare del 28/8/2018, la n. 12. Questa nuova e più stringente interpretazione impone agli organismi un accertamento puntuale, finalizzato:*

*- ad accettare che, dal 28 agosto 2018, le domande di certificazione siano presentate solo da candidati valutatori immobiliari già iscritti ad albi e periti iscritti presso le camere di commercio nella specifica sezione inerente le stime immobiliari;*

*- a rivalutare le certificazioni già emesse. E, in assenza di iscrizione a uno degli albi professionali, sospendere o revocare la certificazione interessata, in attesa che anche questo requisito venga soddisfatto. Questa rivalutazione dovrà essere completata entro fine 2018 per tutte le certificazioni già emesse (o per le pratiche in cui l'iter di certificazione fosse già stato avviato).*

*Ai Trasporti, promette Toninelli*

# *Saranno assunti 500 ingegneri*

DI SIMONA D'ALESSIO

**A**ssunzione di «500 ingegneri» al ministero dei trasporti, affinché (forti delle loro competenze) «possano portare avanti un importante percorso di monitoraggio» delle strutture del nostro Paese, piano necessario indipendentemente dal crollo, esattamente un mese fa, del ponte di Genova. È la promessa che il titolare del dicastero di Porta Pia, Danilo Toninelli, ha fatto ieri al presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale, Armando Zambrano, che ha raccontato i contenuti del faccia a faccia su «una serie di argomenti che ci stanno a cuore», e che il ministro aveva in parte annunciato prendendo parte alla prima giornata del congresso nazionale di Roma (si veda *ItaliaOggi* di ieri); il «reclutamento straordinario» di figure dell'area tecnica, aveva sottolineato l'esponente governativo, si dovrebbe inserire in un più vasto progetto di tutela infrastrutturale, che include pure la costituzione di «un'agenzia pubblica indipendente per il controllo dei concessionari e per le ispezioni con ingegneri pubblici».

Dalla riunione è scaturita, poi, la decisione di «avviare un tavolo in cui discutere di vari temi, dalla semplificazione (fiscale, delle procedure, etc) alle questioni di carattere meramente urbanistico.

Quel che conta è aver attivato una collaborazione con il ministro, che ha ribadito privatamente quanto il suo dicastero abbia bisogno di ingegneri per lo svolgimento della sua funzione», ha aggiunto Zambrano. «Il confronto, poi, si è centrato sul sisma-bonus e sull'eco-bonus» (le detrazioni fiscali per i contribuenti che scelgono di effettuare ristrutturazioni di edifici in chiave anti-terremoto e gli sgravi per gli interventi di efficientamento energetico, ndr), misure in cui, ha riferito a *ItaliaOggi* il vertice dell'Ordine, «il governo crede molto. In vista della legge di bilancio, ci è stato detto che abbiamo una ventina di giorni di tempo per formulare proposte normative: per quel che concerne il sisma-bonus, la nostra idea è di rendere finanziabili anche le perizie di accertamento» dello stato dell'immobile, «circostanza oggi legata all'attuazione dell'intervento. Noi ingegneri riteniamo le perizie debbano essere comunque coperte». Per il ministero «è una proposta ragionevole. E ci ha invitati a presentarla».

—© Riproduzione riservata—